

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2677 DEL 05/08/2022

Servizio Personale

OGGETTO: MATRICOLA 992 DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AVVOCATO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONSERVAZIONE ALBO AVVOCATI CASSAZIONISTI COA DI TRANI. LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- gli avvocati iscritti presso il Consiglio dell'Ordine hanno obbligo giuridico di pagare annualmente il contributo d'iscrizione;
- con istanza del 30.09.2021 prot. n. 0083505 reiterata con nota prot. n.27879 del 25.03.2022 il dipendente comunale Matricola 992 in servizio a tempo indeterminato presso questo Ente ed inquadrato nel profilo professionale di "Avvocato" dal 01.07.2004 ha chiesto, allegando la relativa ricevuta di pagamento, il rimborso **di € 250,00** per le spese sostenute per il versamento della tassa di conservazione albo avvocati cassazionisti COA di Trani addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici per l'anno 2021;

CONSIDERATO che:

- la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro con Sentenza n. 7776/2015 ha enunciato il seguente principio *"Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 cod. civ. secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari"*.
- la cassazione ha fondato detto principio sul parere n. 1081 reso il 15.03.2011 reso dal Consiglio di Stato nell'affare n. 678/2010. Il C.d.S. ha ritenuto che la tassa di iscrizione all'albo dell'avvocato dipendente di un ente pubblico la debba pagare l'ente pubblico datore di lavoro perché è esso a beneficiare in via esclusiva dell'attività forense dell'avvocato dipendente.

CONSIDERATO altresì che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, con nota prot. n. 57191 del 15.07.2015, in riferimento a detta pronuncia ha evidenziato che laddove ricorrano le seguenti condizioni: 1) carattere obbligatorio dell'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati; 2) il carattere esclusivo dell'esercizio dell'attività professionale in favore dell'Ente, i costi della tassa di iscrizione all'Albo Professionale possono gravare sull'Ente Pubblico, che sarà tenuto a computarli tra le spese del personale.

RITENUTO che, sulla scorta di tale recente orientamento giurisprudenziale, la richiesta avanzata dal succitato professionista legale debba essere accolta e che il rimborso del contributo

annuale di iscrizione all'albo non è componente del trattamento retributivo, trattandosi di un mero rimborso spese il cui onere deve gravare sul datore di lavoro.

DATO ATTO, altresì, che caratteristica precipua dell'attività dell'avvocato dipendente di Ente pubblico è l'esercizio 'limitato' della professione, nel senso che, a differenza di tutti gli altri professionisti che prestano la propria attività come dipendenti di una pubblica amministrazione, egli non può svolgere alcuna attività professionale se non per l'ente da cui dipende. Per questo motivo lo stesso viene iscritto, ai sensi degli artt. 15 e 23 della Legge n. 247/2012, nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Detta iscrizione segna, pertanto, il perimetro di delimitazione dell'attività professionale dell'avvocato, che è destinata a esclusivo beneficio di un determinato datore di lavoro pubblico: il pagamento della quota di iscrizione all'Albo degli Avvocati va, quindi, ad esclusivo vantaggio dell'ente di appartenenza.

RITENUTO, quindi, a seguito delle pronunce sopra citate e del consolidamento della posizione giurisprudenziale, di rimborsare al dipendente comunale Matricola 992 per tutelare il Comune in sede giudiziale e stragiudiziale, un importo complessivo di € **250,00**, quale somma dallo stesso anticipata, in relazione alla annualità 2021 per garantire l'iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati di Trani;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante *“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”*;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il D.L. n. 90/2014, recante *“Misure Urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*;

VISTO la Legge n. 241/1990 e s.m.i., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni e Autonomie Locali;

VISTO:

- la Deliberazione C.C. n. 56 del 27/11/2018 (Piano di Riequilibrio) avente ad oggetto *“Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. Tuel. accesso al “fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all'art. 243 ter Tuel. Approvazione”* questa Amministrazione ha la possibilità di utilizzo di una capacità assunzionale nel limite del 33% delle cessazioni 2018-2019-2020, così come già previsto all'art. 33 del D.L.30/04/2019 n. 34;
- le Deliberazioni di Consiglio comunale nn. 37 e 38 entrambe del 29/08/2018, relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l'Ente ha ricorso;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018 avente ad oggetto: *“Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL accesso al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali di cui all'art.243 ter TUEL. Approvazione ;*
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 dell'11/03/2021 avente ad oggetto *“Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria, approvato con Deliberazione di C.C. n. 56 del 27/11/2018- Rimodulazione ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5, del D.Lgs n.267/2000”*;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/05/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio della

programmazione finanziaria 2021/2023, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (allegato 4/1 al D.lgs 118/2011), paragrafo 4.2 dell'art.170 del D.Lgs 267/2000 e smi;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26/05/2021 concernente l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011)";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 29.12.2021: Piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Andria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 27.11.2018. Rimodulazione ai sensi dell'art.243 bis, comma 5 del D.Lgs 267/2000. (Riscontro alle richieste istruttorie del ministero dell'interno con nota prot. n. 98540/2021);

- la deliberazione di Consiglio comunale n.37 del 29/06/2022 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e documenti allegati (art. 11 D.Lgs. n.118/2011) – Approvazione);

- la Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/07/2022 avente ad oggetto." Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8 TUEL) – Approvazione";

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dalla Dirigente del Servizio Risorse Umane, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza in qualità di Dirigente incaricata del Servizio Risorse Umane, giusta decreto sindacale n.1008 del 29/04/2022;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

per le ragioni tutte di cui all'antescritta parte motiva e che in questa parte dispositiva integralmente si richiamano:

1) di riconoscere, in favore del dipendente comunale Matricola 992 in servizio presso questo Ente, il diritto al rimborso delle spese sostenute per il pagamento della tassa di conservazione albo avvocati cassazionisti COA di Trani per l'anno 2021 per un importo pari **ad € 250,00** (come da ricevuta di pagamento in atti);

2) di liquidare al sopra citato professionista legale, Matricola 992 , la somma complessiva di Euro di €. **250,00** già impegnata con propria D.D. n.2650 del 04.08.2022 sul Cap. 256005 "Rimborso per iscrizione Albo Avvocati" (PFC 1.10.99.99.999) del Bilancio pluriennale 2022-2024 – Bilancio anno 2022 ;

3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art.147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

4) di attestare che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del piano triennale anticorruzione;

5) di dare atto che in relazione alle erogazioni economiche di cui al presente atto si provvederà a quanto necessario per assicurare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'art.26 comma 2 D.Lgs. 33/2013.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2677 DEL 05/08/2022

OGGETTO: MATRICOLA 992 DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AVVOCATO. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONSERVAZIONE ALBO AVVOCATI CASSAZIONISTI COA DI TRANI. LIQUIDAZIONE.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Personale
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
